SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA -

(N. 180-A)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI BANFI e CUZARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica « ad interim » e del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1969

Norme sulla programmazione economica

Onorevoli Senatori. — La legge sulle procedure costituisce un momento essenziale della politica della programmazione italiana: con essa la programmazione diventa un principio permanente di organizzazione politica e sociale dello Stato; con essa il potere pubblico assume in via permanente il compito di determinare i fini cui deve tendere lo sviluppo del sistema economico nel suo insieme, al fine di realizzare gli obiettivi sociali posti dalla Costituzione ed a questi fini adeguare la sua azione ed i suoi strumenti di intervento nell'economia.

La programmazione italiana è una programmazione « politica », nel senso che ha alla base decisioni soggettivamente ed obiettivamente politiche espresse dal potere politico con criteri che vengono tradotti in legge formale, proprio per sottolineare le differenze tra questo tipo di programmazione da quella così detta « concertata » o dall'altra così detta « indicativa », perchè non contenuta in legge formale con le conseguenze di diritto che ne derivano.

La programmazione italiana è poi una programmazione che muove dal presupposto del mantenimento di un meccanismo di mercato, sia pure soggetto al controllo ed all'intervento pubblico: tale sistema di mercato si pone come elemento permanente di verifica della volontà, in termini di efficienza, delle scelte economiche compiute in sede di programma.

Questo è un presupposto del disegno di legge, cui si è voluto accennare, anche per porre un problema che, allo stato, appare di non facile soluzione: considerato che il sistema di mercato italiano è un sistema aperto e che in tale sistema la dimensione tende ad essere sovranazionale e, quindi, il sistema è vincolato nel suo funzionamento dalla dimensione sovranazionale, fino a che punto può utilizzarsi il sistema stesso ai fini della verifica delle scelte compiute dal programma?

E allora? Quale il mezzo di verifica di efficienza della scelta programmatica? Sono problemi, questi, che andranno meglio meditati per mettere la programmazione economica al riparo — per quanto possibile con le premesse — dalle pressioni di fattori esterni ed interni.

Non si vede infatti come possa realizzarsi il programma se, per esempio, le risorse previste per lo sviluppo degli investimenti siano, attraverso fenomeni quali la fuga dei capitali, rese indisponibili per i fini previsti, onde la necessità di una politica coerente che adegui i mezzi di intervento ai fini.

Come ultima osservazione di carattere generale va rilevato che questa legge si muove al livello dei principi, delle impostazioni generali, senza portare ad uno svolgimento compiuto le implicazioni che ne discendono in termini di strumentazione operativa della programmazione; questa legge è stata definita da taluno come una legge di attuazione, o meglio, di interpretazione evolutiva della Costituzione, nei suoi aspetti di più significativa modernità; primo fra tutti il principio della finalizzazione dello sviluppo economico alle esigenze ed ai valori della società civile. Tale definizione può essere accolta anche perchè rende chiaro che questa legge costituisce una cornice istituzionale e non predispone invece una serie di strumenti operativi, che solo una più compiuta esperienza potrà dire quali debbano essere in concreto.

Passando ad esaminare in modo più diretto il disegno di legge conviene mettere in rilievo alcuni tra i più importanti problemi che esso propone e pare utile così sintetizzarli:

- 1) disciplina degli atti e dei procedimenti di formazione, approvazione ed attuazione del programma economico;
- 2) rapporto con le regioni e quindi con gli enti decentrati;

3) criteri generali di collegamento tra programmazione economica e programmazione urbanistica e territoriale.

Nell'ambito del primo tema possono essere individuati tre sottotemi assai rilevanti:

- a) il criterio per la formulazione degli obiettivi;
- b) il criterio della consultazione democratica;
 - c) il criterio della informazione.

Nella struttura del disegno di legge è essenziale il momento della formulazione degli obbiettivi ed è sulla modalità che più a lungo si è discusso in Commissione.

Il disegno di legge prevedeva che il momento della determinazione degli obbiettivi del programma (articolo 3) fosse riservato ad un dialogo fra Parlamento e Governo, nel senso che il Governo, nella sua responsabilità di direzione politica del Paese, presentava al Parlamento il cosiddetto documento sulle opzioni ed il Parlamento lo esaminava ed approvava.

L'opposizione parlamentare comunista ha prospettato un diverso metodo di determinazione degli obbiettivi in cui, pur riservando al Governo la formulazione delle proposte circa gli obbiettivi e le linee direttive del programma, veniva affidata al Parlamento la elaborazione di una proposta di programma, demandando allo stesso di raccogliere i pareri delle Regioni, del CNEL, dei sindacati e delle organizzazioni economiche: a tale scopo il Gruppo comunista aveva proposto la costituzione di una apposita Commissione parlamentare composta di senatori e deputati.

In relazione al diverso metodo proposto per la formulazione degli obbiettivi programmatici il dibattito si è anche soffermato sul problema dei tempi per i vari adempimenti consistenti nelle consultazioni e nel dibattito parlamentare.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto — e giustamente a parere dei relatori — di prendere come base di discussione il testo governativo e ciò per diversi motivi che possono essere così sintentizzati:

1) l'attività di programmazione economica non può essere che una attività di carattere permanente la quale, avendo come centro coordinatore il Segretariato della Programmazione economica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Direzione generale della Programmazione economica, utilizza tutte le strutture di ricerche economiche dall'ISTAT all'ISPE e agli altri enti esistenti per la elaborazione dei dati.

Di conseguenza, la predisposizione sia del documento programmatico sia del programma è compito del Governo il quale deve, in questa sua attività, conoscere i pareri del CNEL, delle organizzazioni sindacali ed economiche del Paese.

Tale attività non può essere sottratta al Governo senza sconvolgere i corretti rapporti tra Parlamento e Governo;

- 2) è erroneo determinare con legge i compiti del Parlamento il quale, nella sua autonomia, può, di volta in volta, organizzare come meglio crede i propri lavori procedendo anche ad udienze conoscitive, ad indagini campionarie o generali, ad istituire commissioni di indagine o di consultazione anche a carattere permanente;
- 3) potrà il Parlamento, nell'esame del documento programmatico e del programma, chiedere al Governo la comunicazione di elementi conoscitivi ritenuti necessari per l'esame stesso, fermo restando che il Parlamento è organo di direzione politica del Paese nel senso precisato dalla Parte II della Costituzione.

Da queste premesse discendono alcune considerazioni: poichè la scelta degli obiettivi ha come base i fini sociali, essa non può che essere demandata al massimo organo di rappresentanza democratica; ma siffatto metodo pone una serie di altri problemi, di cui quello di maggior rilievo appare essere il problema dei rapporti tra maggioranza parlamentare e opposizione ai fini di utilità di discussione e di assunzione di responsabilità: un problema che, per differenziarlo da quello posto al numero 3) po-

trebbe essere definito di « accesso all'informazione ».

Appare chiaro dall'esame del disegno di legge che il momento politicamente più rilevante delle procedure è quello previsto dall'articolo 3 il quale dispone che « entro il 1º gennaio del penultimo anno di durata di ciascun programma economico-nazionale, il Governo sottopone al Parlamento un documento programmatico contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive » del programma per il prossimo quinquennio.

Si tratta di un notevole progresso rispetto alle esperienze fatte con riferimento al primo programma, la cui discussione non fu preceduta da una discussione sulle linee generali.

Questo documento dovrà contenere l'indicazione dei tassi di aumento del reddito nazionale, degli obiettivi relativi alla distribuzione del reddito tra consumi, investimenti produttivi dell'industria, impegni sociali, sistemazione del territorio e via di seguito: si tratta cioè di un documento che, sulla base della conoscenza di tutti gli elementi, segni un indirizzo coerente tra premesse e conseguenze.

Ad un documento così formulato l'opposizione parlamentare cosa può opporre?

Un sì o un no, probabilmente un no, ragionato fin che si vuole ma non fondato su elementi conoscitivi, che solo il Governo possiede ed elabora attraverso gli Uffici della programmazione.

Ora pare sempre più necessario che l'opposizione parlamentare sia investita di responsabilità nelle scelte relative al programma economico nazionale, il che si può ottenere in vari modi: o col mettere a disposizione delle opposizioni un ufficio del Ministero della programmazione economica cui attingere i dati economici elaborati utilizzati dal Governo per la preparazione del proprio documento: o proporre più alternative ragionate sia con riferimento al tasso di sviluppo del reddito nazionale, sia con riferimento a diverse possibili scelte nell'impiego delle risorse (si vogliono, per esempio, au-

mentare gli impieghi sociali o piuttosto quelli produttivi, si vogliono aumentare i consumi o contenerli).

In queste condizioni, le opposizioni saranno messe in grado di adempiere meglio alle proprie funzioni e dovranno, nell'interesse dello sviluppo democratico del paese, operare scelte responsabili.

Si aggiunge subito che questo discorso vale anche per l'elaborazione dei programmi regionali.

Il senatore Morlino, intervenendo ad una tavola rotonda tenutasi a Milano nel giugno 1967, ha posto questo stesso problema in termini di attrezzatura del Parlamento per garantire alle opposizioni l'accesso ai mezzi di informazione.

Sia che si debba affrontare il problema a livello di attrezzatura del Governo o del Parlamento sia sotto forma di proposte alternative il problema va risolto in sede operativa e pare non debba essere risolto in sede legislativa.

La maggioranza della Commissione si è fatta carico di questi problemi e la Commissione stessa ha approvato due emendamenti significativi: col primo si dispone (articolo 3) che il Governo, nella fase di predisposizione del documento programmatico, debba consultare le Regioni e le più rappresentative organizzazioni sindacali, che poi verranno ancora consultate al momento della elaborazione del programma; col secondo, anticipando di un mese la presentazione del documento programmatico, si consente un tempo maggiore al Parlamento per il suo esame.

Quanto ai tempi, la Commissione ha rilevato come il tempo lasciato a disposizione del Parlamento per l'esame del documento programmatico e del programma, se si vuole che il Governo si attenga, come deve, ai tempi fissati, è troppo scarso per un esame approfondito, ma si sono dovute contemperare tre esigenze in parte contrastanti fra loro: la prima è che gli organi della programmazione non possono, ragionevolmente, iniziare la elaborazione del programma quinquennale successivo se non sia trascorsa almeno la metà del quinquen-

nio precedente, in mancanza di che essi sarebbero privi degli elementi conoscitivi necessari per controllare la realizzabilità del programma in corso: la seconda è che una programmazione che vuole essere democratica prevede molte consultazioni seguendo anche una logica di tempi: la terza è che deve essere lasciato ampio spazio alle Regioni per la formulazione degli schemi regionali.

La Commissione ha rilevato che tutti i tempi delle procedure erano e sono condizionati dalla prima esigenza onde i tempi successivi sono assai ristretti per tutti, Parlamento, Governo, CNEL, Regioni, organizzazioni sindacali, società, eccetera.

Quanto al criterio della consultazione democratica la Commissione ha — come già si è rilevato — estesa la consultazione alla fase di predisposizione del documento programmatico (articolo 3, ultimo comma) ma restano ugualmente aperti alcuni problemi e, tra questi, quello che riveste maggiore rilevanza riguarda il CNEL.

Si è detto circa il « criterio della formulazione degli obiettivi » e dei tempi delle procedure.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, il parere del CNEL è richiesto dopo che il programma sia stato predisposto dal Ministro del bilancio, sulla base del documento approvato dal Parlamento e dopo che esso sia stato sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per una prima deliberazione di massima prevista dallo stesso articolo 4 e dopo anche la consultazione dei sindacati e delle organizzazioni di categoria, consultazione che deve avvenire nel corso della « predisposizione » del programma: il disegno di legge non fissa termini per questa consultazione, ma se, considerati i termini ultimi, il programma è sottoposto al CNEL nel mese di aprile dell'ultimo anno di durata del programma, se esso ha un mese di tempo per esprimere il parere e se entro il giugno il Consigliò dei ministri deve approvare il disegno di legge comprendente il programma, devesi dedurre che la consultazione prevista dall'articolo 5 preceda la richiesta del parere del CNEL.

Ma, una volta che i sindacati e le organizzazioni di categoria, che sono tutti rappresentati nel CNEL, siano stati consultati, ci si può chiedere se il parere del CNEL non sia richiesto solo per un formale ossequio all'istituzione costituzionale.

Il problema è serio e investe il problema più generale della funzione del CNEL nel nostro sistema democratico, problema che non è evidentemente in discussione in questa sede se non in modo incidentale ai fini che già sono in esame e che i relatori hanno sottoposto all'esame della Commissione.

Sempre in tema di consultazione democratica si è accennato al fatto che il testo approvato dalla maggioranza della Commissione prevede le consultazioni dei sindacati e delle Regioni non solo prima della predisposizione del programma come era previsto dal disegno di legge del Governo ma anche prima della presentazione al Parlamento del cosiddetto documento sulle opzioni.

I relatori hanno fatto presente alla Commissione i motivi per i quali essi erano dell'opinione che le consultazioni delle forze economiche dovessero svolgersi dopo che il Parlamento avesse operato le grandi scelte politiche con l'approvazione del documento sulle opzioni, ma la Commissione è stata di diverso parere.

I relatori ritengono tuttavia di riportare l'opinione che hanno esposto nella prerelazione:

« La partecipazione democratica delle forze economiche della programmazione è essenziale ma a condizione di evitare due pericoli di natura opposta: il primo sta nel prevalere degli interessi particolari, di cui le forze economiche sono portatrici, sull'autorità politica; l'altro, opposto, nello svuotamento della funzione che spetta, in ogni società democratica, agli interessi economici organizzati come ad ogni altra manifestazione di opinione di gruppi di cittadini democraticamente organizzati.

Con questa legge si è voluto porre una salvaguardia contro entrambi i pericoli, da un lato, garantendo la consultazione democratica, dall'altro, ponendo tale consultazione do-

po la determinazione in sede politica degli obiettivi programmatici, determinazione che segna le direttive sulle quali si svolge poi la consultazione.

Ed è ancora da rilevare che le forze economiche ed i sindacati in particolare sono presenti nello stesso organo politico che fissa le linee generali del programma e ciò in quanto i partiti politici sono portatori, anch'essi, di spinte provenienti dai movimenti sindacali.

Per tali motivi appare coerente con la programmazione politica, di cui si è detto all'inizio, che la consultazione democratica sia collocata nella fase di predisposizione del programma dopo le deliberazioni in massima da parte del Parlamento eliminando così ogni confusione tra il livello di responsabilità dell'autorità politica con quella che è propria delle forze economiche ».

Il terzo criterio di quelli cui abbiamo fatto riferimento, è quello della informazione ai fini della programmazione economica fissati dagli articoli 6 e 7; la legge pone un vincolo molto importante nel programma: grandi società per azioni e società a partecipazione statale sono tenute ad informare il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica circa i loro programmi di investimento e le relative fonti di finanziamento.

Con tale norma si introduce, per la prima volta in Italia, un obbligo di informazioni che, per quanto riguarda il Ministro, sono sottoposte al segreto d'ufficio ma che è auspicabile siano rese pubbliche da parte delle stesse grandi società private come più corretto rapporto tra società ed azionisti, rapporto che attraversa un periodo di profonda crisi come è messo in evidenza anche dalla crisi delle Borse del nostro Paese.

Le informazioni dovranno riguardare i programmi di investimento e le fonti di investimento, il tutto « con particolare riguardo ai livelli occupazionali »: si tratta di un emendamento opportunamente votato dalla Commissione per sottolineare come uno dei preminenti obbiettivi della programmazione, se non addirittura il primo, sia quello della occupazione, che l'esperienza

del primo programma ha messo in luce come il più grave per la differenza rilevante tra la previsione ed il consuntivo. Pare ovvio affermare che le informazioni dovranno anche riguardare gli aspetti ubicazionali, essenziali per il fondamentale aspetto della programmazione che attiene all'assetto territoriale.

È da osservare che mentre le società a partecipazione statale sono tenute a fornire non solo informazioni sui programmi di investimento e degli interventi ma anche indicazioni specifiche dei tempi, dei criteri di localizzazione e delle previste fonti di finanziamento, le informazioni richieste alle grandi società private sono più limitate; e non solo: mentre per le società a partecipazione statale l'obbligo dell'informazione è istituzionale e quindi gli amministratori che non vi ottemperino potranno essere revocati, per le società private non è prevista alcuna sanzione ove, o rifiutino le informazioni, o le forniscano in modo non corrispondente al vero.

In una fase di avvio della programmazione è forse preferibile fare assegnamento sullo stesso interesse delle società private a partecipare, con le proprie informazioni, alla elaborazione del programma economico, tuttavia il problema esiste e potrà essere utilmente esaminato.

Altro problema riguarda l'esonero dal dovere delle informazioni per gli istituti ed aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, recante: « Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia ».

Devesi tuttavia rilevare che, attraverso il Ministro del tesoro, membro di diritto del Comitato interministeriale per la programmazione economica istituito con legge 27 febbraio 1967, n. 48, sarà possibile acquisire le informazioni necessarie alla elaborazione del programma.

Si tratta in sostanza, con gli articoli 6 e 7 di stabilire, sul piano procedurale, dei canali di contatto fra Stato, imprese, enti pubblici, sindacati e forze economiche organizzate. Il ruolo sostanziale di ciascuno di questi operatori non può essere maggiormente pre-

cisato, perchè dipende in primo luogo dalla forza politica che ciascuno di essi saprà dimostrare ed in secondo luogo dalle armi delle quali è fornito sulla base di leggi e di circostanze diverse da quelle disciplinabili in questa sede: in sostanza il vincolo previsto dagli articoli 5, 6 e 7 sarà maggiore o minore a seconda della maggior o minor capacità dello Stato di imporre la propria volontà al complesso delle imprese partecipanti al processo di sviluppo economico nel nostro Paese.

Questa volontà dello Stato deve integrare le carenze della norma, tenuto conto che alle imprese viene chiesto quanto intendano programmare nel campo produttivo ma senza ancora un primo abbozzo di correlazione con quelle che potrebbero essere delle limitazioni di quantità e di qualità.

Manca in definitiva un criterio programmatorio agli effetti dei fini sociali secondo il quale determinati settori possono o non possano, debbono o non debbano essere incentivati o limitati nel quadro dei fini complessivi del processo di sviluppo.

Si può quindi consentire alla scelta tecnica delle informazioni e ritenerla sufficiente, a patto però che si possano trovare un criterio e determinati strumenti d'intervento effettivo per le macroscelte d'indirizzo economico, cioè proprio per quelle che possono essere tali da determinare indirizzi di fondo nei vari settori del consumo, priorità fra i vari campi di consumo ed anche ubicazioni territoriali dell'iniziativa.

È giunto il momento di affrontare un altro tema fondamentale: quello della partecipazione delle Regioni alla programmazione economica, prevista dagli articoli 9 e 10: ma il discorso investe anche altri articoli.

La legge, sotto questo aspetto, pone a suo fondamento due concetti:

a) che l'autonomia regionale non può essere concepita come un potere originario delle comunità insediate nel territorio di regolare il proprio sviluppo ed il proprio avvenire, astraendo dagli indirizzi politici prevalenti in sede nazionale, ma va intesa come adeguamento ed arricchimento di quegli indirizzi in rapporto alle esigenze spe-

cifiche ed alle specifiche vocazioni di sviluppo del contesto economico sociale e dell'ambiente umano in cui l'ente territoriale opera;

b) che la predeterminazione degli interventi statali ed il loro coordinamento è condizione necessaria di efficacia degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

Si tratta in sostanza di conciliare le norme costituzionali in materia regionale con la logica della programmazione dando nel contempo una nuova concezione dell'autonomia territoriale: cioè la concezione che questa autonomia non può essere autogoverno assoluto, ma deve essere responsabilizzazione dei centri di potere sulla base di un contesto di obiettivi che non può essere posto dagli stessi centri di potere autonomo, ma deve essere determinato in sede nazionale.

È stato giustamente osservato che, su questo terreno, si deve interpretare in modo nuovo e in un certo senso aggiornare quello che era lo spirito autonomistico, lo spirito regionalistico della Costituzione. Nella Costituzione si partiva ancora dal concetto che vi sono materie di interesse regionale e materie d'interesse statale: l'intervento pubblico nell'economia, dalla Liberazione in poi, ha rovesciato questo schema; non esistono materie d'interesse regionale e materie d'interesse nazionale, in senso assoluto, ma esistono diversi livelli di responsabilità decisionale di tutte le materie.

Fissati questi concetti, deve rilevarsi che la partecipazione delle regioni alla elaborazione del programma economico nazionale è assicurata in modo soddisfacente in quanto le Regioni non solo partecipano dopo la approvazione del documento programmatico ma sono consultate anche prima nella fase di elaborazione del documento stesso.

Per le Regioni non valgono le preoccupazioni espresse a proposito delle forze economiche e questa partecipazione delle Regioni già nella fase preparatoria del documento da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 non modifica affatto il concetto di « programmazione politica » ma consente di stabilire un primo coordina-

mento fra il documento da approvarsi dal Parlamento e le indicazioni che il Comitato interministeriale per la programmazione economica è chiamato a formulare dall'articolo 9.

Certo è ipotizzabile che le conclusioni della Commissione interregionale possano risentire dei pesanti squilibri regionali ed essere influenzate dalle Regioni economicamente più forti ma tali conclusioni, proprio per il loro carattere consultivo, non limitano l'autonoma responsabilità politica del Governo che predispose il documento nè del Parlamento che lo discute e lo approva: peraltro, tale consultazione può costituire un utile terreno di confronto fra le stesse Regioni ed un incentivo a maggiore responsabilizzazione.

Un rilievo particolare deve essere espresso per quanto riguarda l'articolo 10 che disciplina le leggi regionali di programma. A questo proposito è necessario rilevare che l'articolo 10 nella stesura del disegno di legge in esame costituisce una modifica rispetto al disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Un difetto che la norma aveva già in precedenza era quello di rifiutare alle Regioni la potestà di elaborare un qualcosa che si chiamasse « Piano » per quanto limitato alle materie di competenza. Si parlava e si parla, infatti, di legge regionale d'intervento, forse per il timore che il solo parlare di Piano evocasse una competenza globale che le Regioni non hanno.

A questo difetto va aggiunto lo scarso legame fra la previsione degli interventi in materie di competenza e quella degli interventi nelle materie che potranno essere delegate alle Regioni dallo Stato.

In sostanza, vi è il rischio che il rispetto letterale della Costituzione per quanto riguarda gli interventi rientranti nell'autonomia regionale, data la sporadicità delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, finisca per rendere non significativa la partecipazione delle Regioni all'attuazione della politica programmatica.

Occorre stabilire una stretta connessione fra le materie che la Regione può disciplinare perchè rientrano nell'articolo 117 della Costituzione ed altre materie, funzionalmente legate alle prime, che lo Stato dovrà necessariamente delegare alle Regioni se vorrà consentire loro di programmare con sufficiente coerenza e sistematicità tutti gli interventi che non si debbano ritenere di esclusiva competenza dello Stato.

La Commissione si è soffermata su questo importante problema ed ha modificato l'articolo 10 prevedendo che la Regione possa adottare un piano globale comprensivo e degli interventi disciplinati in esercizio di proprie competenze e di quelli delegati a norma dell'articolo 12.

Sempre all'articolo 10, sono stati stralciati i riferimenti ai piani pluriennali previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, che opportunamente la Commissione ha riportato in un articolo aggiuntivo.

Il titolo IV del disegno di legge riguarda l'attuazione del programma economico nazionale.

Deve subito osservarsi che questa parte del disegno di legge è sproporzionata rispetto alla formazione ed attuazione del programma mettendo in evidenza come questo disegno di legge si muove essenzialmente al livello dei principi, delle impostazioni generali senza portare ad uno svolgimento compiuto le implicazioni che ne discendono in termini di strumentazione operativa della programmazione, svolgimento che dovrà operarsi con altre leggi: ma questo limite è nello stesso tempo un pregio poichè caratterizza questa legge come legge fondamentale destinata ad operare una svolta nell'ordinamento giuridico italiano a condizione, tuttavia, che la programmazione non resti, come rischia di restare, un oggetto di discussioni accademiche ma diventi invece un modo nuovo di dirigere lo sviluppo economico del Paese verso fini sociali.

La disposizione prevista dall'articolo 11 ha un valore altamente positivo in quanto si preoccupa di coordinare nel tempo le diverse relazioni di carattere economico che il Governo predispone per il Parlamento. Si stabiliscono in sostanza due scadenze, il 30 aprile ed il 30 settembre, l'una che abbraccia tutte le relazioni a carattere consul-

tivo, l'altra che concerne tutte le relazioni a carattere previsionale.

Il coordinamento nel tempo si traduce anche in un coordinamento sostanziale ad opera degli organi di Governo, ed in una notevole facilitazione, quindi, per il Parlamento, ai fini dell'identificazione, se non altro, delle responsabilità politiche per gli indirizzi di politica economica che esso viene chiamato ad approvare.

L'articolo 12 prevede le leggi di programma che « possono essere approvate allo scopo di disciplinare gli interventi pubblici per singoli settori dell'attività economica »: la formulazione farebbe pensare che le leggi di programma non siano del tutto necessarie, ma la dizione ha evidentemente tenuto conto del fatto che con una legge non si può impegnare il Parlamento ad approvare questo e quel tipo di legge in futuro.

Devesi però dichiarare esplicitamente che, senza leggi di programma, non si può realizzare una programmazione economica, onde l'approvazione di questo disegno di legge significa l'espressione di una volontà politica di approvare in futuro leggi di programma che costituiscano il perno dell'attuazione dello stesso in sede nazionale e che sono destinati a costituire strumento per un intervento legislativo caratterizzato non più dalla minuzia e dalla sporadicità ma dalla sistematicità per settori produttivi.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 12 esso è stato modificato nel senso di prevedere un migliore coordinamento con l'articolo 10.

L'articolo 13 è particolarmente rilevante perchè introduce, accogliendo l'ordine del giorno approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella passata legislatura, il principio, che viene così codificato, secondo il quale le note preliminari allo stato di previsione delle entrate e delle spese devono segnare un momento politicamente qualificante della volontà del Governo e poi del Parlamento.

La maggioranza della Commissione ha approvato un emendamento in forza del quale il programma economico nazionale deve prevedere l'assegnazione ai bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote di stanziamento ad esse spettanti in relazione alle materie per le quali le Regioni e le Provincie hanno competenza in base ai rispettivi Statuti.

I relatori esprimono serie riserve su questa norma che contrasta col carattere della legge di programma, la quale fissa direttive di politica economica ma non può essa stessa contenere piani particolareggiati, i quali soli comportano precisi stanziamenti, e ciò senza dire che la norma introdotta pone seri quesiti in ordine all'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 14 rappresenta una disposizione di coordinamento e gli articoli 15 e 16 rappresentano disposizioni transitorie che non hanno bisogno di commento o di illustrazione.

Si è così concluso l'esame degli articoli inquadrati in un discorso che è partito da alcune considerazioni di ordine generale che sono apparse necessarie.

Dall'esame delle norme è tuttavia apparso che le sole disposizioni in tema di coordinamento riguardano le relazioni di cui all'articolo 14: troppo poco per assicurare che sul territorio si realizzi un coordinamento tra Stato, Regione ed Enti funzionali nella attuazione dei rispettivi interventi.

Non vi è dubbio che a tale fine un elevato contributo sarà fornito da un processo di programmazione sufficientemente coerente. tale da assicurare, già in via preventiva, che gli interventi previsti dall'uno o dall'altro degli operatori indicati sono suscettibili di coordinamento reciproco: ciò tuttavia non può bastare e in ogni caso, sul piano operativo, possono sempre porsi problemi di tempo e di organizzazione pratica che i predetti operatori devono risolvere insieme, il che porta a ritenere doversi prevedere la costituzione, in sede regionale, di una Commissione mista che potrebbe essere costituita dal Commissario di Governo, dal Presidente della Regione e dall'Assessore regionale alla programmazione.

Per concludere, va detto che la legge sulle procedure si connette strettamente con la legge finanziaria sulle regioni la cui presentazione è stata preannunciata dal Governo, quale suo impegno, allorchè venne discusssa la legge elettorale regionale: e qua è ne-

cessario esprimere l'opinione che tale legge dovrà contenere indirizzi tali da funzionalizzare i contributi dello Stato di cui all'articolo 119 della Costituzione al processo di programmazione: ma il tema esula dal disegno di legge in esame, il quale, per i motivi esposti in questa relazione, si raccomanda, nel suo complesso, per l'approvazione.

Banfi e Cuzari, relatori

Il relatore senatore Cuzari ha elaborato le considerazioni che seguono, come approfondimento di alcuni dei temi trattati nella relazione:

« L'approfondimento dei temi principali della discussione, sui quali la maggioranza della Commissione è giunta ad armonizzare le varie esigenze, e prima di tutte quella del realismo del programma, ha portato a scelte precise in ordine ai tempi della consultazione e alla partecipazione ampia e articolata al processo formativo del programma.

È sembrato intuitivamente esatto porre le consultazioni formali nella fase antecedente il cosiddetto documento delle opzioni.

I motivi che hanno indotto relatori e maggioranza ad accettare questa soluzione sono di varia natura:

- a) il fatto che le consultazioni in questa fase diminuiscono, almeno in teoria, la possibilità dei gruppi di pressione di porsi a monte del piano, come può accadere più facilmente in una fase di predisposizione informale;
- b) la conseguente ampiezza e pubblicità della discussione sui grandi temi e sulle generali ipotesi dello sviluppo. Anche se la divulgazione può mettere in movimento forze settoriali intese alla conservazione di posizioni di privilegio, congiuntamente a spinte irrazionali, essa inserisce elementi e dati a priori che consentono la informazione dell'opinione pubblica;
- c) il fatto che su un documento programmatico, anche se con più ipotesi di incentivazione e di sviluppo, è più difficile che si verifichino in fase esecutiva distorsioni, anche soltanto riguardo ai tempi, la cui definizione può in sostanza, per l'inter-

dipendenza di fattori finanziari o tecnici, dare concretezza o svuotare di contenuto l'alternatività delle soluzioni.

Queste considerazioni, del resto, sembrano affievolire anche la richiesta avanzata di una « neutralità degli studi », che, oltre tutto, è sempre tale relativamente ai dati grezzi, e lo diviene meno nel loro raggruppamento e contiene già in sè una scelta, o più scelte non concorrenti in assoluto, al livello della interpretazione.

Si inseriva quindi il tema dell'accesso alle informazioni da parte della opposizione e del Parlamento in genere, e con esso, il tema, più sottile, della « presenza » parlamentare ai vari livelli di formazione del documento.

Probabilmente, i sostenitori del metodo della partecipazione parlamentare non hanno sufficientemente considerato l'equivoco che essa, attuata in modo per così dire corale, al livello di valutazione di dati, per quanto abbiamo detto prima, comporterebbe.

Non si avrebbe neppure un governo di assemblea, ma ci si porrebbe in una fase preorganizzativa che toglierebbe ogni ipotizzabile « neutralità » agli studi e renderebbe ancora più difficile l'ancoramento a una serie di dati elaborati, su cui fondare il ragionamento.

L'argomento ha perso inoltre molto del suo valore nel momento in cui si è spostata la larga consultazione nella fase precedente l'elaborazione del piano, sul cosiddetto documento delle scelte, così come era stato ipotizzato.

La domanda, infatti, che era stata posta, e che resta tuttavia valida, è se il documento preliminare sarà una raccolta amplissima

e generica, nel qual caso studi e consultazioni continuerebbero ad avere valore enciclopedico, o se si tratterà — come sembra ed è auspicato — di un vero documento di grandi scelte per cui il programma assumerebbe poi, sia pure a livello molto elevato, carattere operativo entro limiti prefissati.

In questo caso, la formalizzazione del meccanismo delle consultazioni preliminari appare perfettamente idonea e adeguata, anche se non si è voluta escludere — e del resto sarebbe stato comunque così nelle cose — una ulteriore, e diremmo permanente, fase di consultazioni e di informazioni successive.

La consultazione delle organizzazioni sindacali vuole evitare che si disponga soltanto della sintesi compiuta dal CNEL, ed ottenere che si abbia invece una sintesi che gli organi della programmazione possono costruirsi autonomamente, evitando le distorsioni derivanti dal tipo di presenza di alcuni settori nel CNEL.

Si opera così una verifica formale sui dati, sulle tesi, da cui trarre indicazioni, rifacendosi alla valutazione anche numerica delle parti sociali, anche se ciò potrebbe avere il difetto di far ritenere credibili (e quindi di far indirizzare le risorse a tali fini) le richieste consumistiche, che inevitabilmente vengono poste, come traguardo finale o parziale, dai due operatori (imprenditori e lavoratori) e che possono costituire una presumibile remora a profonde trasformazioni, che comportano inevitabilmente rotture e tempi di assestamento.

Infine, uno dei problemi più delicati, alla cui soluzione ha teso la discussione in Commissione, è la possibilità di valutare l'influenza sull'orientamento del mercato e della libertà di svolgimento dei fatti economici in sè, da cui trarre le necessarie indicazioni per la proposizione di traguardi, in presenza di un'area così vasta determinabile o determinata dalle imprese pubbliche.

A parte la valutazione dell'ampiezza oggettiva delle imprese controllate dallo Stato, di quelle che vivono direttamente di mezzi e commesse statali, e del sistema bancario accentrato, vanno prese in considerazione anche le componenti psicologiche.

Si è sottolineata l'esigenza che il Piano divenga un vincolo e un obbligo di inserimento in un disegno organico di iniziative, che spesso sembrano aver superato le indicazioni ministeriali. Non si correrà così il rischio che il Piano possa diventare, col pericolo aggiunto di un dogmatismo di fondo, strumento per influenzare, in senso meno economico e più para-politico, i rapporti tra le varie componenti della economia.

Non si può negare, e i fatti di questi giorni lo denotano ancora, la esistenza di una confusione tra potere pubblico e una delle parti al di là di una predilezione dottrinaria, col rischio che non venga dato alla economia di mercato lo spazio che a parole le viene concesso.

Gli accordi di cartello, filtrati attraverso organi che dovrebbero essere estranei a lotte di accaparramento, finiscono per mettere in soggezione la media e piccola industria, che devono adeguarsi alle determinazioni dei grandi gruppi, operanti a un livello in cui la distinzione tra impresa pubblica e impresa privata ha un mero significato scolastico.

Va forse chiarita la effettiva portata della dizione dell'articolo 5 che prevede consultazioni in ordine:

- a) alla predisposizione del documento programmatico;
 - b) alla elaborazione del programma;
 - c) alla attuazione del programma.

Potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di tre tempi distinti di cui l'ultimo atterrebbe alla fase esecutiva: va però ricordato che l'attuazione avviene sia con ordinari interventi della amministrazione — e in questo caso le consultazioni, gli interventi e le pressioni costituiscono una ormai affermata regola che opera in ogni caso, fuori da una dizione limitativa quale è quella dell'articolo 5, — sia con interventi legislativi espressamente previsti dall'articolo 12, nel qual caso nulla viene tolto o aggiunto alla potestà degli organi sovrani dal fatto che il Governo si documenti e consulti i rappresentanti del processo produttivo.

La dizione va ricondotta agli schemi quadro dell'articolo 12 o va generalizzata? Ha un valore costituzionale e prelude allo scavalcamento definitivo del CNEL, o è piuttosto una assicurazione di collaborazione in un sistema aperto e pluriarticolato, da cui poi il Governo trae elementi per la attuazione in fase esecutiva?

In sostanza, la vasta discussione che si è svolta sul disegno di legge ha messo in evidenza:

- 1) la riconosciuta esigenza della garanzia di una oggettiva valutazione di dati e di un confronto di tesi in un contesto unitario. Vero è che alcune tesi saranno necessariamente empiriche e settoriali, che risentiranno in modo particolare della vischiosità delle situazioni economiche pregresse, mentre altre potrebbero caratterizzarsi meglio per « sintesi » riguardo al complesso della economia anche se, per l'aspetto territoriale, avranno anche esse caratteristiche settoriali e concorrenziali, ma non vi è chi non veda la ricchezza di articolazioni e di approfondimento di dati insita nel metodo;
- 2) la riduzione di alcune preoccupazioni che il dualismo del Paese porti a un raggruppamento *a monte del piano*:
- a) delle grandi concentrazioni finanziarie;
- b) dei raggruppamenti operai più organizzati ed avanzati, con l'aggravante della distorsione dovuta al preponderante peso del pubblico impiego nella contrattazione anche dal momento che, per convenzione, si è stabilito di valutare il reddito prodotto da tale settore nella misura dei salari e stipendi erogati, il che porterebbe, al limite, a conclusioni paradossali.
- c) dell'apparato burocratico statale a livello direttivo e non in larga misura dirigenziale che segue la *routine* della linea di maggior potere o di minor resistenza e che, comunque, manifesta sempre più accentuatamente caratteri di anelasticità, formalismo, stasi.

Purtroppo, a monte del piano potrebbe porsi anche una somma di incrostazioni concettuali che vanno rimosse per far luogo alla logica di una produzione equilibrata per settori, con una flessione di taluni di essi la cui espansione concorre sì all'aumento globale del reddito, ma incrementa e incoraggia una politica di consumi che sottrae mezzi alla produzione e, con l'aumento della distorsione dei prezzi dei beni intermedi, concorre alla ciclicità ravvicinata della congiuntura.

La premessa, che l'attività economica è indirizzata e coordinata a fini sociali, posta come una limitata ripetizione di precetto costituzionale, va correttamente intesa non come posizione di finalismo assoluto e autonomo, ma di ragionato equilibrio, non essendo neppure ipotizzabile, allo stato della economia — qualunque schema si segua — che i fini sociali, per quanto nobili, possano escludere la gradualità e, al di là di certi limiti, obliterare le leggi economiche.

Ma tale premessa potrebbe essere intesa in senso meno tradizionale e più ampio: una riaffermazione della negazione dello sfruttamento dell'uomo a vantaggio di altri, con la implicazione, veramente coraggiosa e pertinente, della critica della soggezione e integrazione dell'uomo nel sistema della economia dei consumi.

Per quanto riguarda gli interventi attraverso organismi speciali aventi competenza territoriale limitata sono state esplicitamente da alcuni, implicitamente da altri, avanzate riserve sulla riconducibilità al piano di varie categorie di intervento, il cui valore « aggiuntivo », in una economia programmata che ha tra i suoi precipui fini quello del superamento degli squilibri, sembrerebbe fuori del quadro.

Se anche ciò ha vaiore di indicazione e sottolinea la volontà di porre in termini d'estrema serietà e responsabilità il piano stesso, non si può ignorare che appare più conveniente inquadrare gli interventi straordinari e speciali in un contesto in via di definizione, che non procedere, sia pure logicamente, col metodo inverso.

È lamentato da tutti il carattere spesso sostitutivo di alcuni interventi, ma non si può ignorare, solo che si guardi al volume degli interventi ordinari, che esso costituisce una sia pur debole garanzia per le regioni depresse del sud e per le sacche di depressio-

ne del centro-nord. Esso costituisce anche una specie di riserva intangibile nei confronti della sistematica espansione della spesa pubblica corrente, che va quasi per intero a rafforzare il sistema produttivo delle regioni industrialmente più avanzate, in quanto alimenta una spesa per consumi, la cui matrice non è da cercarsi nelle zone depresse, come è dimostrato da una analisi dei consumi che escluda le spese per fitto di abitazione e per l'alimentazione, spese volumetricamente poco elastiche.

Il discorso sulla potestà delle Regioni, sulla loro integrazione nel Piano e sui modi e limiti di questa, è stato particolarmente approfondito e ha dato luogo alla presentazione di numerosi emendamenti.

La preoccupazione di evitare che le Regioni venissero sentite solo nella fase esecutiva è superata dal sistema: esse concorrono alla predisposizione del documento programmatico attraverso una consultazione formale, che si conclude con la presentazione di proposte ed osservazioni.

Ed esaurita questa fase con l'approvazione del documento programmatico, è prevista una fase di consultazione non formalizzata come possibilità permanente di consultazione da parte del Governo (articolo 4, tenendo conto delle consultazioni previste dagli articoli 5 e 9) sia delle Regioni, sia delle rappresentanze di categoria, sia inoltre, in fase più avanzata, della Commissione interregionale prevista dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Ancora per le Regioni a Statuto speciale che hanno una posizione costituzionale dovuta a particolari situazioni oggettive di molteplice natura, è prevista la partecipazione dei Presidenti delle stesse alle riunioni del CIPE.

Una accentuazione notevole è stata così data alla partecipazione delle Regioni al processo di formazione del programma.

Questo discende certo da una ispirazione non centralizzata e deve servire a rendere valutabili in concreto quelle che molte volte sono state dichiarate come aspirazioni concretizzabili « ignorate ».

D'altra parte, l'esempio dato dalla maggior parte dei Comitati regionali della programmazione è positivo per molti aspetti: studio, ricerca di proiezioni della economia in atto sul futuro — sia pure spesso con sviluppo parametrico a crescita simultanea — affermazioni di una socialità particolarmente incisiva, soprattutto dove è maggiore il benessere in atto.

La partecipazione degli operatori e dei rappresentanti dei lavoratori è anche essa notevole.

Sta ora ai pubblici poteri, allo Stato, far sì che i settori più deboli — non territorialmente — che hanno forse minori possibilità di espressione e sono portati ad aderire alle tesi in cui può sembrare di scorgere un volano che metta in moto l'intero meccanismo di crescita, ivi compresi i comparti più marginali, non scivolino in un fatale decadimento non venendo coinvolti in una politica diretta, ma alimentati, per relazione, dall'attività promozionale dei grandi raggruppamenti finanziari e industriali.

Al superamento di questi squilibri intersettoriali si deve aggiungere il superamento degli squilibri all'interno dei singoli settori, evitando che i produttori di beni intermedi possano trovarsi nella condizione meno favorita e rivendicare per sè stessi una maggior quota di valore aggiunto.

Il primo punto è stato chiarito in un emendamento al secondo comma dell'articolo 2, che ha così assunto una formulazione più incisiva e vincolante, dando maggior forza alle aspirazioni delle aree di particolare depressione.

Si è notato, per la verità, attraverso la discussione come le Regioni, e tra di queste alcune delle Regioni ordinarie ancora da costituire, abbiano manifestato una pesante preoccupazione per ogni vincolo di disciplina che non fosse generalissimo.

Questo atteggiamento, tra l'altro, ha fondamento opposto per le grandi regioni industrializzate che, evidentemente, ritengono di dover partecipare ad alto livello alla mobilitazione diretta e indotta del piano, senza che ciò limiti le possibilità di spesa locale, e per le regioni meno avanzate che, per l'esperienza di difficili rapporti con il centro, cercano una rigida salvaguardia legislativa di carattere formale e sostanziale, fino alla richiesta della diretta assegnazione di fondi pro-quota

sulle « leggi di programma e comunque di attuazione del programma ».

Sarebbe triste prevedere che, in sostanza, attraverso vari procedimenti ed espedienti, la resistenza allo spirito della politica di piano possa affermarsi nei centri di potere regionali, attorno ai quali si attesteranno le posizioni di vantaggio e di forza economicofinanziaria se il potere centrale e il Parlamento non porteranno fuori dalle leggi straordinarie e nella spesa ordinaria, come fenomeno di costume e di effettiva solidarietà, la tematica degli interventi effettuati « con particolare riferimento al superamento degli squilibri territoriali ».

La formulazione dell'articolo 9 comporta una tanto maggiore possibilità di incidenza del Governo quanto meno generici saranno « i criteri e le indicazioni per l'articolazione regionale del programma ». Diversamente il programma minaccia di divenire ininfluente in ordine agli interventi regionali fondati sulle risorse locali, per cui il rapporto tra regione e regione andrebbe ad attestarsi su posizioni aritmeticamente più alte, ma sempre più sperequate.

Tra gli emendamenti non accolti in Commissione va ricordato quello che mirava ad istituire una commissione parlamentare di quaranta membri costituita per l'esame del documento programmatico, alla quale Regioni, CNEL, sindacati e organizzazioni economiche avrebbero dovuto rimettere osservazioni, proposte, richieste di modifica del documento programmatico.

La commissione mista (Camera e Senato) avrebbe, in tale visione, dei compiti « istruttori e conoscitivi », che sono estranei alla esigenza stessa di funzionalità del Parlamento che ben può già ora assumere informazioni anche approfondite, con gli strumenti di controllo e d'inchiesta, ma non può procedere alla istruttoria e alla valutazione comparativa di documenti intesi alla formulazione di una politica diversa da quella contenuta nei disegni di legge, se non per la formulazione di emendamenti che, a seconda della loro influenza su una parte o sul complesso della legge, possono trovare composizione in Aula o far tornare la legge stessa alla sua sede "referente" di Com-

Un piccolo CIPE interassembleare non si concilia con il sistema costituzionale e la Commissione ha manifestato il proprio contrario avviso ad ogni forma di introduzione di un governo assembleare che diminuisce, in sostanza, le garanzie del cittadino.

Ciò a prescindere dalla ovvia mancanza di strumenti e di uffici che caratterizzerebbe una siffatta commissione ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge disciplina gli atti e i procedimenti di formazione, approvazione e attuazione del programma economico nazionale, nonchè i rapporti tra il programma economico nazionale e gli atti di programmazione delle Regioni.

Art. 2.

(Programma economico nazionale)

Il programma economico nazionale indirizza e coordina ai fini sociali l'attività economica pubblica e privata.

A tal fine, traccia lo schema di sviluppo generale dell'economia nazionale, individua gli obiettivi globali e settoriali assegnati allo sviluppo economico per ciascun quinquenquennio; definisce, salvo quanto è disposto dal quarto comma del presente articolo, le politiche che lo Stato e gli enti pubblici adottano per la realizzazione degli obiettivi stessi con l'indicazione dei tempi e dell'entità degli interventi, nonchè delle linee generali dei provvedimenti di attuazione, in relazione alla prevista formazione delle risorse economiche e finanziarie.

Definisce inoltre i criteri generali dell'assetto territoriale anche ai fini della programmazione urbanistica, nonchè i criteri

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

Identico.

Art. 2.

(Programma economico nazionale)

Identico.

A tal fine, traccia lo schema di sviluppo generale dell'economia nazionale, individua gli obiettivi globali e settoriali assegnati allo sviluppo economico per ciascun quinquennio, con particolare riferimento al superamento degli squilibri territoriali; definisce, salvo quanto è disposto dal quinto comma del presente articolo, le politiche che lo Stato e gli enti pubblici adottano per la realizzazione degli obiettivi stessi con l'indicazione dei tempi e dell'entità degli interventi, nonchè delle linee generali dei provvedimenti di attuazione, in relazione alla prevista formazione delle risorse economiche e finanziarie.

Nel programma economico nazionale possono essere indicati i settori per i quali, ai sensi degli articoli 117, ultimo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, le Regioni sono delegate ad emanare norme per l'attuazione delle leggi dello Stato e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Definisce inoltre i criteri generali dell'assetto territoriale anche ai fini della programmazione urbanistica, nonchè i criteri

(Segue: Testo del Governo)

per l'articolazione territoriale degli interventi pubblici programmati a norma del comma precedente, ferme restando le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Il programma economico nazionale è vincolante nei confronti delle Regioni limitatamente agli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo economico e ai criteri generali dell'assetto territoriale che esso stabilisce.

Il programma economico nazionale si informa agli obblighi internazionali della Repubblica.

TITOLO II.

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI NAZIONALI

Art. 3.

(Determinazione degli obiettivi del programma)

Entro il mese di gennaio del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, il Governo sottopone al Parlamento un documento programmatico contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive da assegnare al nuovo programma in relazione alla formazione e alla destinazione delle risorse per il quinquennio successivo. Nel documento sono altresì indicate le principali misure di attuazione proposte.

Il documento di cui al comma precedente è predisposto dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

per l'articolazione territoriale degli interventi pubblici programmati a norma del secondo comma del presente articolo.

Il programma economico nazionale è vincolante nei confronti delle Regioni limitatamente agli obiettivi globali e settoriali dello sviluppo economico e ai criteri generali dell'assetto territoriale che esso stabilisce, nel rispetto delle competenze previste dalla Costituzione e dagli statuti regionali.

Il programma economico nazionale si conforma agli obblighi internazionali della Repubblica.

TITOLO II.

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ECONOMICI NAZIONALI

Art. 3.

(Determinazione degli obiettivi del programma)

Entro il 1º gennaio del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, il Governo sottopone al Parlamento un documento programmatico contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive da assegnare al nuovo programma in relazione alla formazione e alla destinazione delle risorse per il quinquennio successivo. Nel documento sono altresì indicate le principali misure di attuazione proposte.

(Segue: Testo del Governo)

secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

(Elaborazione del programma)

Sulla base del documento programmatico approvato dal Parlamento, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla elaborazione del programma, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenuto conto delle consultazioni previste dagli articoli 5 e 9 della presente legge.

Il programma è sottoposto dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica al Comitato interministeriale di cui al comma precedente. Partecipano alle riunioni del Comitato anche i Ministri che non ne fanno parte, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Partecipano altresì i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

Entro il mese di marzo dell'ultimo anno di durata del programma economico nazionale, il nuovo programma è trasmesso dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica al Consiglio nazionale della economia e del lavoro il quale esprime il proprio parere entro due mesi dalla richiesta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica partecipano anche i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

Per la predisposizione del documento programmatico vengono consultati gli organismi di cui all'articolo 5 e le Regioni, le quali dovranno far pervenire le loro eventuali proposte ed osservazioni entro un mese dall'invio del progetto del documento stesso.

Art. 4.

(Elaborazione del programma)

Sulla base del documento programmatico approvato dal Parlamento, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica provvede alla elaborazione del programma, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, tenendo conto delle consultazioni previste dagli articoli 5 e 9 della presente legge.

Identico.

Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di durata del programma economico nazionale, il nuovo programma è trasmesso dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il quale esprime il proprio parere entro un mese dalla richiesta.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

(Consultazioni dei sindacati e delle organizzazioni di categoria)

In ordine alla predisposizione e all'attuazione del programma economico nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri quale Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, o, per sua delega, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, quale Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, consulta, anche congiuntamente, le maggiori e più rappresentative organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori e degli imprenditori.

Saranno inoltre consultate le maggiori e più rappresentative organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei cooperatori e dei consumatori e ogni altra organizzazione o associazione professionale o di categoria il cui parere sia ritenuto utile agli stessi fini.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica riferiscono al Comitato interministeriale per la programmazione economica in merito alle consultazioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

(Informazioni ai fini della programmazione economica)

Le società per azioni quotate in borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopraindicate, nonchè le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi e in ogni caso le imprese costituite in forma societaria il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, sono tenute a fornire al Ministro per il bilancio e per la pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Consultazioni dei sindacati e delle organizzazioni di categoria)

In ordine alla predisposizione del documento programmatico nonchè alla elaborazione ed all'attuazione del programma economico nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quale Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, o, per sua delega, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, quale Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, consulta, anche congiuntamente, le maggiori e più rappresentative organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori e degli imprenditori.

Identico.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica in merito alle consultazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

(Informazioni ai fini della programmazione economica)

Le società le cui azioni sono quotate in borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopraindicate, nonchè le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi e in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, sono tenute a fornire al Ministro per il bilancio e la pro-

(Segue: Testo del Governo)

grammazione economica le informazioni che siano loro richieste ai fini della programmazione economica, in ordine ai loro programmi di investimento e alle relative fonti di finanziamento.

Alle società a partecipazione statale e alle società concessionarie di pubblici servizi, le informazioni di cui al comma precedente sono richieste dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle Amministrazioni concedenti.

Per la valutazione delle informazioni raccolte a norma dei precedenti commi, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può convocare gli amministratori delle società che le hanno fornite. Per le società di cui al secondo comma la convocazione è effettuata d'intesa con i Ministri competenti.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto di ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti ed aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1926, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

(Programmi di enti pubblici)

Ai fini dell'elaborazione del programma economico nazionale, e con riferimento al quinquennio di durata di tale programma, l'Ente nazionale per l'energia elettrica, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, la Cassa per il Mezzogiorno, gli Enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri Enti pubblici le cui attività istituzionali siano ri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

grammazione economica le informazioni che siano loro richieste ai fini della programmazione economica, in ordine ai loro programmi d'investimento e alle relative fonti di finanziamento, con particolare riguardo ai livelli occupazionali.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

(Programmi di enti pubblici)

(Segue: Testo del Governo)

levanti per la programmazione economica, sono tenuti a fornire le informazioni che siano loro richieste dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di intesa con i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti stessi, in ordine ai programmi degli investimenti, degli interventi e in genere delle attività di rispettiva competenza, con l'indicazione dei tempi, dei criteri di localizzazione e delle previste fonti di finanziamento.

Per la valutazione delle predette informazioni, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, d'intesa con i Ministri vigilanti, può convocare i rappresentanti degli enti che le hanno fornite.

Art. 8.

(Approvazione del programma)

Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, il programma relativo al successivo quinquennio è approvato dal Consiglio dei ministri ed è presentato al Parlamento, con disegno di legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con gli altri Ministri.

TITOLO III.

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 9.

(Consultazione delle Regioni)

Sulla base del documento programmatico approvato dal Parlamento, a norma degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica fornirà al Parlamento, in appendice al programma, l'elenco degli enti pubblici le cui attività istituzionali siano rilevanti per la programmazione economica e interpellati ai sensi del primo comma.

Art. 8.

(Approvazione del programma)

Identico.

TITOLO III.

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 9.

(Consultazione delle Regioni)

(Segue: Testo del Governo)

articoli 3 e 4 della presente legge e nell'ambito degli obiettivi e delle ipotesi di sviluppo in esso indicati, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, formula, entro un mese dalla approvazione del documento stesso, le indicazioni e i criteri per l'articolazione regionale del programma economico nazionale. Avvalendosi di tali indicazioni e criteri, ciascuna Regione formula uno schema di sviluppo economico per il proprio territorio, corredato da osservazioni e proposte relative alla definitiva formulazione del programma economico nazionale e alla sua articolazione regionale. Nello schema dovranno essere indicati gli interventi che la Regione intende programmare nelle materie di sua competenza e le risorse necessarie per il finanziamento di tali interventi, anche in relazione alle norme che regolano la finanza regionale.

Per la predisposizione dello schema di cui al comma precedente, la Regione provvede alla consultazione degli enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite con legge regionale.

Nella regione Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono per i rispettivi territori schemi di sviluppo economico corrispondenti alle caratteristiche indicate nel primo comma del presente articolo. I predetti schemi, predisposti con le modalità di cui al comma secondo, sono coordinati dalla Regione nelle forme che saranno stabilite con legge regionale.

Gli schemi di sviluppo economico regionale e provinciale, formulati ai sensi dei commi precedenti, sono presentati, entro il 30 settembre del penultimo anno di durata di ciascun programma economico nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Dei predetti schemi e delle osservazioni e proposte di cui essi sono corredati, si avvalgono il Comitato interministeriale per la programmazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

ne economica e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'elaborazione del programma nazionale e della sua articolazione regionale.

Le Regioni, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì consultate ai fini dell'attuazione del programma economico nazionale.

Art. 10.

(Leggi regionali di programma)

Con leggi regionali sono approvate le norme per gli interventi che le Regioni intendono attuare nel quinquennio nelle materie in cui hanno potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione e del proprio Statuto. Le predette leggi fissano in particolare i tempi di attuazione degli interventi regionali nelle suddette materie ed i relativi mezzi di finanziamento e devono uniformarsi, nei limiti indicati all'articolo 2, al programma economico nazionale ed ai piani pluriennali previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

In proposito dovrà essere sentito, a cura di ciascuna Giunta regionale, il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Ogni anno entro il mese di marzo ciascuna Giunta comunica al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati dalla Regione per l'anno precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie in cui hanno potestà legislativa, a norma degli ar(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Gli schemi regionali e le osservazioni e le proposte di cui sono corredati sono presentati al Parlamento in allegato al programma economico nazionale.

Art. 10.

(Leggi regionali di programma)

Per la programmazione degli interventi che le Regioni intendono attuare nel quinquennio nelle materie in cui hanno potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione e del proprio statuto, possono essere approvate leggi regionali di programma. Le predette leggi fissano in particolare i tempi di attuazione degli interventi regionali nelle suindicate materie ed i relativi mezzi di finanziamento e devono uniformarsi, nei limiti specificati all'articolo 2, al programma economico nazionale.

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

ticoli 11 e 12 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, restano in vigore le disposizioni della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni.

Restano altresì in vigore le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 437, relativa a provvedimenti straordinari per la Calabria.

TITOLO IV.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ECONOMICO NAZIONALE

Art. 11.

(Relazioni al Parlamento sulla situazione economica del Paese e sul programma economico nazionale)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, con allegata una relazione sullo stato dell'attuazione del programma economico nazionale.

Entro lo stesso termine del 30 aprile di ogni anno viene presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse la relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno per l'anno precedente prevista dall'articolo 6, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, integrata per quanto attiene ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Soppresso.

TITOLO IV.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ECONOMICO NAZIONALE

Art. 11.

(Relazioni al Parlamento sulla situazione economica del Paese e sul programma economico nazionale)

(Segue: Testo del Governo)

visionale e programmatica, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, nella quale si specificano i dati previsionali relativi all'anno seguente e si illustra il quadro coordinato degli interventi pubblici relativi allo stesso anno. A tale relazione è allegato un rapporto, predisposto a cura del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, nel quale si espongono i criteri per l'ulteriore corso del programma economico nazionale e gli orientamenti seguìti per l'eventuale revisione delle leggi di programma a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12.

Entro lo stesso termine del 30 settembre di ogni anno viene presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la relazione previsionale e programmatica sul piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'anno successivo, prevista dall'articolo 6, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, integrata per quanto attiene ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614; vengono altresì presentate al Parlamento, sempre entro il suindicato termine del 30 settembre di ogni anno, dai Ministri rispettivamente competenti in base alle norme in vigore, la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, prevista dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, numero 283, nonchè la relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale per la energia elettrica, prevista dall'articolo 1, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e le relazioni programmatiche sull'attività degli Enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, previste dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589.

La presentazione annuale al Parlamento, disposta in base ad apposite norme, di ogni altra relazione o di ogni altro rapporto aventi contenuto programmatico deve effet-

(Segue: Testo del Governo)

tuarsi dal Ministro competente, rispettivamente nei suindicati termini del 30 aprile e del 30 settembre a seconda che la relazione o il rapporto abbia carattere consuntivo ovvero previsionale.

Ogni relazione o rapporto di cui ai commi precedenti deve preventivamente sottoporsi al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 12.

(Leggi di programma)

Per l'attuazione del programma economico nazionale, possono essere approvate leggi di programma, allo scopo di disciplinare nell'ambito del quinquennio gli interventi pubblici per singoli settori dell'attività economica.

Con le leggi di programma può essere conferita la delega alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione e all'articolo 13 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione dei settori di intervento oggetto della delega e delle direttive per l'esercizio delle competenze amministrative delegate.

Ai fini dello svolgimento da parte della Regione siciliana delle competenze amministrative delegate di cui al precedente comma, il Governo impartisce alla Regione medesima le necessarie direttive, a norma dell'articolo 20 dello Statuto siciliano.

I disegni delle leggi di programma sono presentati al Parlamento dai Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

I disegni di legge che si rendano necessari per la revisione delle leggi di programma sono presentati al Parlamento con le modalità di cui al comma precedente. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Leggi di programma)

Per l'attuazione del programma economico nazionale, il Governo presenta disegni di legge di programma, allo scopo di disciplinare nell'ambito del quinquennio gli interventi pubblici per singoli settori dell'attività economica.

Con le leggi di programma è di norma conferita la delega alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione e all'articolo 13 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione dei settori di intervento oggetto della delega e delle direttive per l'esercizio delle competenze amministrative delegate.

Identico.

I disegni delle leggi di programma di cui al primo comma sono presentati al Parlamento dai Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Identico.

Le leggi di programma e, comunque, le leggi per l'attuazione del programma eco-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 13.

(Determinazione degli interventi a carico dello Stato)

All'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle note preliminari di cui al secondo comma sono indicati, per la parte di spesa in conto capitale, i criteri della ripartizione territoriale ed i tempi di attuazione degli interventi che si intendono finanziare con gli stanziamenti previsti nei corrispondenti stati di previsione ».

Art. 14.

(Decorrenza, durata e aggiornamento dei piani pluriennali di pubbliche amministrazioni)

I piani pluriennali degli interventi pubblici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, nonchè i programmi pluriennali dell'Ente nazionale per l'energia elettrica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, hanno la stessa decorrenza e durata del programma economico nazionale e sono sottoposti agli stessi aggiornamenti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nomico nazionale devono prevedere l'assegnazione ai bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote degli stanziamenti ad esse spettanti in relazione alle materie per le quali le Regioni e le Province medesime hanno competenza in base ai rispettivi Statuti.

Art. 13.

(Determinazione degli interventi a carico dello Stato)

Identico.

Art. 14.

(Decorrenza, durata e aggiornamento dei piani pluriennali di pubbliche amministrazioni)

(Segue: Testo del Governo)

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Revisione del programma economico nazionale)

Per l'eventuale revisione degli obiettivi e delle politiche del programma in corso di attuazione si applicano le procedure di formazione e di approvazione del programma economico nazionale previste dalla presente legge.

Art. 16.

(Consultazione dei Comitati regionali per la programmazione)

Per i territori delle Regioni a statuto ordinario, fino alla costituzione degli organi regionali, all'articolazione regionale del programma economico nazionale si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Revisione del programma economico nazionale)

Identico.

Art. 16.

(Consultazione dei Comitati regionali per la programmazione)

Identico.

Art. 17.

(Coordinamento con la legislazione vigente)

Le disposizioni di cui all'articolo 10 della presente legge si applicano anche alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per le materie in cui hanno potestà legislativa, a norma degli articoli 11 e 12 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Per l'attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna restano in vigore le disposizioni della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni.

Restano altresì in vigore le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 437, relativa a provvedimenti straordinari per la Calabria.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Restano parimenti ferme le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè quelle della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.